



# Regolamento d'investimento

VZ Fondazione di Previdenza 3a

Valido dal 1° luglio 2021



## Art. 1 Scopo

Il presente regolamento d'investimento stabilisce nel quadro delle disposizioni previste per legge i principi e le direttive che si devono osservare in caso

di investimento in titoli e di gestione dell'aver di previdenza della VZ Fondazione di Previdenza 3a (di seguito «fondazione»).

## Art. 2 Investimento patrimoniale

1. L'intestatario della previdenza può scegliere tra la gestione patrimoniale «Pilastro 3a con ETF» e quella «Pilastro 3a con titoli individuali».
2. La fondazione gestisce l'aver di previdenza in modo tale che siano garantiti la sicurezza e proventi sufficienti degli investimenti, una ripartizione adeguata dei rischi, nonché la liquidità necessaria. L'investimento dell'aver di previdenza si basa sui principi formulati negli artt. 49 e ss. OPP 2.
3. L'aver di previdenza può essere investito nelle classi d'investimento ammesse secondo l'art. 53 OPP 2.
4. Le quote di singoli investimenti non possono di principio superare i limiti di cui all'art. 54 OPP 2. L'intestatario della previdenza può tuttavia far uso delle possibilità di investimento estese di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. La fondazione prevede possibilità di estensione nell'ambito dei limiti per categoria e per debitore, come segue:
  - a. Gli investimenti azionari o i titoli simili e le partecipazioni possono ammontare al massimo al 100% dell'aver di previdenza.
  - b. Gli investimenti alternativi possono ammontare al massimo al 20% dell'aver di previdenza disponibile. Gli investimenti alternativi includono hedge fund, insurance

- linked securities, materie prime, private equity e investimenti analoghi. Gli investimenti alternativi possono essere effettuati solo in forma collettiva e non può risultare alcun obbligo di versamenti suppletivi.
- c. Al massimo il 60% dell'aver di previdenza può essere investito in valute estere senza copertura sui cambi.
  - d. Il limite per debitore ammonta al massimo al 15%. Può essere investito al massimo il 15% del patrimonio totale in singole partecipazioni a società.
- La fondazione deve comprovare in modo conclusivo nel conto annuo che le disposizioni di cui all'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2 sono rispettate in caso di utilizzo delle possibilità di investimento estese.
5. La fondazione gestisce su ordine dell'intestatario della previdenza un deposito titoli e un conto di previdenza presso VZ Banca di Deposito SA.
  6. La fondazione investe l'aver di previdenza secondo la strategia scelta dall'intestatario della previdenza. Gli investimenti sono di regola effettuati settimanalmente, a condizione che l'importo da investire sia pari ad almeno CHF 500.
  7. Alla fondazione non possono essere trasferiti titoli di altri istituti previdenziali esentati dalle imposte.

## Art. 3 Strategia dell'investimento patrimoniale

1. L'intestatario della previdenza può stabilire o modificare liberamente in ogni momento, nel quadro delle disposizioni previste per legge di cui agli artt. 53 e ss. OPP 2, la strategia dell'investimento patrimoniale. L'intestatario della previdenza può in questo contesto scegliere tra strategie standardizzate o stabilire una strategia individuale. La modifica della strategia d'investimento deve essere annunciata alla fondazione online o per iscritto. L'attuazione avviene di regola settimanalmente.

2. La fondazione garantisce il rispetto della strategia dell'investimento patrimoniale. Qualora la ponderazione attuale delle singole classi d'investimento si discosti dalla strategia d'investimento determinata dall'intestatario della previdenza e dalle larghezze di banda definite dalla fondazione, il deposito di previdenza viene ricondotto alla strategia d'investimento determinata dall'intestatario della previdenza (rebalancing). Il rebalancing viene di regola effettuato settimanalmente.
3. La fondazione garantisce in ogni momento il rispetto delle disposizioni previste per legge.

## Art. 4 Pilastro 3a con ETF

1. Nel caso del «Pilastro 3a con ETF», l'intestatario della previdenza può scegliere autonomamente i prodotti collettivi d'investimento. L'intestatario della previdenza può scegliere prodotti indicizzati prevalentemente passivi (ad esempio Exchange Traded Funds (ETF) e fondi istituzionali).

2. La fondazione seleziona i prodotti indicizzati prevalentemente passivi in particolare in base ai seguenti criteri:
  - a. Vicinanza all'indice (tracking error, tracking difference)
  - b. Commissioni (total expense ratio)
  - c. Rischi della controparte
  - d. Aspetti fiscali



3. La fondazione verifica la selezione dei prodotti d'investimento ai sensi dei criteri di cui all'art. 4 cpv. 2 almeno trimestralmente e si riserva di adeguare la selezione. Per quanto riguarda le strategie d'investimento standardizzate, i prodotti d'investimento possono essere sostituiti direttamente sulla base dell'adeguamento della selezione.
4. L'intestatario della previdenza può scegliere esclusivamente i prodotti d'investimento selezionati in base all'art. 4 cpv. 2.

---

**Art. 5**  
**Pilastro 3a con titoli individuali**

1. Nell'ambito del «Pilastro 3a con titoli individuali», il gestore patrimoniale incaricato dalla fondazione utilizza solo titoli individuali quando si tratta di azioni e titoli assimilabili o di partecipazioni (art. 2 cpv. 4 lett. a). Il gestore patrimoniale è VZ Banca di Deposito SA. L'intestatario della previdenza non può determinare autonomamente il singolo titolo.
2. Il gestore patrimoniale sceglie i titoli individuali dall'indice azionario svizzero Swiss Performance Index (SPI) o da altri indici azionari noti; in tal caso, per la selezione dei titoli si tiene ad esempio in considerazione come criterio la capitalizzazione di mercato.
3. Per altre classi d'investimento s'investe prevalentemente in prodotti indicizzati passivi (ad esempio Exchange Traded Funds (ETF) e fondi istituzionali).

---

**Art. 6**  
**Capacità di rischio e informazione sui rischi**

1. La fondazione verifica la capacità di rischio di ogni intestatario della previdenza. Tale verifica avviene secondo i criteri definiti dalla fondazione. Sulla base della capacità di rischio accertata viene consigliata una strategia d'investimento.
2. L'intestatario della previdenza è libero di scegliere la strategia d'investimento raccomandata sulla base della capacità di rischio accertata. Le strategie d'investimento con un rischio elevato possono essere scelte solo se è stata accertata la relativa capacità di rischio dell'intestatario della previdenza.
3. La fondazione informa l'intestatario della previdenza in merito ai rischi dell'investimento patrimoniale. L'intestatario della previdenza può richiedere alla fondazione una simulazione della strategia scelta dell'investimento patrimoniale tramite scenari di simulazione dello stress.

---

**Art. 7**  
**Trasferimento ad altri istituti previdenziali esentati dalle imposte**

Non è possibile un trasferimento dei titoli a un altro istituto previdenziale esentato dalle imposte. In caso di trasferimento, i titoli vengono venduti per il giorno di riferimento successivo e l'aver di previdenza viene versato sotto forma di capitale.

---

**Art. 8**  
**Prelievo dell'aver di previdenza (prestazione di vecchiaia)**

Se l'intestatario della previdenza desidera trasferire alla propria banca l'aver di previdenza sotto forma di titoli, la fondazione consegna unicamente quote intere. Le frazioni vengono vendute. I prodotti d'investimento che non sono ammessi per la vendita ai privati non possono essere trasferiti.

---

**Art. 9**  
**Commissioni**

La fondazione preleva delle commissioni nei confronti dell'intestatario della previdenza a copertura dei costi della gestione patrimoniale, conformemente al regolamento in merito alle commissioni.

---

**Art. 10**  
**Disposizioni di iscrizione a bilancio**

1. Gli investimenti sono valutati, ai sensi dell'48 OPP 2, conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.
2. La valutazione avviene di regola al 31 dicembre di ciascun anno civile.

---

**Art. 11**  
**Comunicazione informativa all'intestatario della previdenza**

1. Dopo ogni transazione in titoli effettuata, l'intestatario della previdenza può richiedere alla fondazione una conferma.
2. Ogni volta nel primo trimestre dell'anno civile, l'intestatario della previdenza riceve dalla fondazione un attestato fiscale dei versamenti effettuati per l'ultimo giorno lavorativo bancario dell'anno, nonché un rendiconto completo in merito al proprio deposito.



<b>Art. 12</b> <b>Riserva delle disposizioni previste per legge</b>	Le disposizioni imperative previste dalla legge e dalle ordinanze prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento d'investimento. In particolare, saran-	no valide modifiche successive delle leggi e delle ordinanze anche senza notifica all'intestatario della previdenza.
<b>Art. 13</b> <b>Modifica del regolamento</b>	Il consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare modifiche al presente regolamento d'investimento in qualsiasi momento. Le modifiche necessitano	del consenso dell'autorità di vigilanza. Esse saranno adeguatamente rese note all'intestatario della previdenza.
<b>Art. 14</b> <b>Responsabilità</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La fondazione non risponde né per conseguenze relative al rendimento ottenuto nel quadro dell'investimento patrimoniale, né per la strategia scelta dell'investimento patrimoniale nel quadro delle disposizioni previste per legge.</li> <li>2. In particolare, la verifica della capacità di rischio e l'esecuzione degli scenari di simulazione dello stress secondo l'art. 6 cpv. 3 sono da intendersi come aiuti per ricavare la strategia dell'investimento</li> </ol>	<p>patrimoniale. Non vi è alcun diritto a un rendimento minimo nel quadro dell'investimento patrimoniale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. La fondazione suggerisce all'intestatario della previdenza di verificare la strategia almeno una volta all'anno. La scelta della strategia e dei prodotti d'investimento secondo l'art. 4 cpv. 4 sono di sola responsabilità dell'intestatario della previdenza.</li> </ol>
<b>Art. 15</b> <b>Entrata in vigore</b>	Il presente regolamento d'investimento entra in vigore il 1° luglio 2021.	

